

Legge Regionale 11 giugno 2018 n. 25

Disciplina delle associazioni Pro loco.

(Puglia, BUR 15 giugno 2018, n. 80)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all'attrattività del proprio territorio.

Art. 2 Definizione e ambito d'intervento.

1. Le pro loco sono associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica e sociale delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per l'esercizio delle attività e professioni turistiche:

- a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
- b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
- c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
- d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

2. Le pro loco operano di norma nel territorio comunale in cui hanno sede. Nell'ambito di progetti e interventi aventi valenza sovracomunale possono operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le pro loco territorialmente interessate.

3. Le pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

Art. 3 Albo regionale delle associazioni pro loco.

1. È istituito presso la struttura della Giunta regionale, competente per materia, l'Albo regionale delle associazioni pro loco.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata domanda alla struttura indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:
 - a) fruire della denominazione "Pro loco";
 - b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia;
 - c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi stabiliti dalla legge;
 - d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all'articolo 11.
4. L'Albo regionale delle associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Le pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51), sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di nuova formazione.
6. Le associazioni iscritte di cui al comma 5 devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni, inclusi i contenuti degli statuti che devono essere adeguati allo statuto tipo allegato alla presente legge.
7. L'Albo regionale è soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'Albo regionale l'associazione pro loco che svolge le attività previste dall'articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti condizioni:
 - a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
 - b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;
 - c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;
 - d) disponga di adeguati locali sociali.

Art. 5 Statuto delle associazioni pro loco.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto deve prevedere:
 - a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;

- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza;
- c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
- d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali;
- e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

2. Lo statuto deve essere conforme a quello tipo, allegato "A" alle presenti disposizioni.

3. La competente struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo schema tipo di cui al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti per effetto di norme regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 6 Riconoscimento delle strutture associative delle pro loco.

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di quelle operanti sul territorio provinciale.

3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della struttura competente per materia, le strutture associative delle pro loco quali organismi di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

4. Le strutture associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel territorio regionale.

5. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

6. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia regionale turismo (ARET) Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Art. 7 Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- c) elenco soci;
- d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
- e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
- f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco.

4. Devono essere comunicati alla competente struttura e al comune di sede, esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la variazione di sede di un'associazione pro loco già riconosciuta, qualora avviene all'interno dello stesso comune;
- c) lo scioglimento dell'associazione.

5. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

6. Nel caso in cui più associazioni richiedano in pari data l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, la competente struttura regionale procede a una valutazione comparativa tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per le quali i relativi sottoscrittori dimostrano una specifica esperienza in materia turistica-culturale;
- b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
- c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità.

7. A parità di requisiti si fa ricorso all'ordine cronologico di presentazione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge sono riaperti i termini per le iscrizioni all'Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

Art. 8 Comitato regionale UNPLI.

1. Il Comitato regionale della Puglia dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9 Attività di vigilanza, controllo e verifica.

1. La competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i propri funzionari:

- a) esplica le necessarie attività di vigilanza e controllo;
- b) verifica con cadenza triennale l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, entro il 30 marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza triennale, la medesima struttura, tramite

determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'Albo, oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo regionale.

1. Con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) manifesta impossibilità di funzionare;
- c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

2. La cancellazione è disposta entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento della causa di cancellazione.

Art. 11 Convenzioni e collaborazioni.

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le pro loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:

- a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
- b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
- c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
- d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle pro loco di cui all'articolo 6, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai comuni interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Le pro loco possono liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

Art. 12 Bandi per contributi regionali.

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

3. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle pro loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle pro loco.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 13 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:

- a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
- b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 11, e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;
- c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14 Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. n. 27/1990.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato A

Statuto tipo "Associazione Pro loco"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

1.1 In data _____, presso il nota io dott. _____ in _____, /presso _____, è stata costituita, con atto pubblico n. _____ registrato a _____ il _____ /scrittura privata autenticata/registrata a _____ il _____ l'Associazione _____ con sede legale nel Comune di _____.

1.2 L'Associazione assumerà la denominazione Pro loco a seguito dell'iscrizione nell'Albo regionale.

1.3 L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale.

2.1 La Pro loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa svolge la sua attività nel territorio del Comune di _____ (o nella località).

2.3 Nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale può operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le Pro loco territorialmente interessate.

Art. 3 Finalità.

3.1 La Pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali, ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
- b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
- c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
- d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

3.2 La Pro loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Puglia anche tramite l'Agenzia regionale Pugliapromozione.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio.

4.1 Il patrimonio della Pro loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il _____ di ogni anno;
- b) contributi di cittadini privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche.

4.2 I beni materiali acquistati dalla Pro loco devono risultare in un apposito registro inventario.

Art. 5 Soci.

5.1 L'attività dell'associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.

5.2 I soci della Pro loco si distinguono in soci Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.

- a) Sono soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.
- b) Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- c) Sono soci Benemeriti i soci nominati dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro loco.
- d) Sono soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio d'Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

5.3 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.4 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 Diritti e Doveri.

6.1 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro loco;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro loco.

6.2 Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.3 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico e non operare in concorrenza con l'attività della Pro loco.

Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio.

7.1 L'ammissione a socio della Pro loco viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.2 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la Pro loco, e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole contro la Pro loco o incompatibile con le attività della stessa.

7.3 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della Pro loco ai sensi dell'Art. 7.2, con obbligo di rendere nota la motivazione.

Art. 8 Organi.

8.1 Sono organi della Pro loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Presidente onorario.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci.

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro loco.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio d'Amministrazione o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio d'Amministrazione.

9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21 Le sedute dell'Assemblea dei soci devono essere pubblicizzate.

Art. 10 Il Consiglio d'Amministrazione.

10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal consiglio stesso; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino al massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione in seno al Consiglio d'Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.7 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.8 il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro loco entro il _____ decade automaticamente dalla carica.

10.9 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

10.11 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statuari.

10.12 Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.13 Le sedute del Consiglio d'Amministrazione devono essere pubblicizzate.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente.

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio d'Amministrazione. Possono essere riconfermati.

11.3 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro loco.

11.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.5 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro loco.

11.7 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Il Segretario e il Tesoriere.

12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro loco e le relative registrazioni.

12.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) redige la stesura dei bilanci;
- c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

13.1 il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall'Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

13.2 I membri effettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 Il Presidente Onorario.

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro loco.

14.2 Al Presidente onorario possono essergli affidati dal Consiglio d'Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 Disposizioni Varie.

15.1 La Pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

15.2 La Pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.3 La Pro loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 Tutte le cariche della Pro loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

15.5 il Consiglio d'Amministrazione delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro loco nell'ambito delle attività istituzionali.

15.6 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro loco presso l'Ufficio di Registro competente.

15.7 La Pro loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente.

15.8 La Pro loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.9 La Pro loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

15.10 Tutte le cariche all'interno della Pro loco sono elettive.

Art. 16 Scioglimento dello Pro loco.

16.1 La Pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

16.2 Lo scioglimento della Pro loco deve essere comunicato alla Struttura regionale competente per materia nonché al Comune di sede.

16.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

16.4 Nel caso di scioglimento della Pro loco, esauditi i debiti pendenti, i beni residui saranno devoluti ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 17 Riferimenti legislativi.

17.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro loco e nella legge sulle Pro loco della Regione Puglia.

Art. 18 Norma transitoria.

18.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a il _____ ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

